



# COMUNE DI BARUMINI

## PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

ORIGINALE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 23 del 29-12-2025

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL  
31.12.2024 E STATO ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
(ART.20 DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175) - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 15:20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini

Alla convocazione in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

|                 |   |                        |   |
|-----------------|---|------------------------|---|
| Zucca Michele   | P | Sergi Antonio          | P |
| Lilliu Emanuele | P | Serra Antonio          | P |
| Fadda Gianluca  | A | Migheli Francesco      | A |
| Medda Mauro     | A | Marras Nicola          | A |
| Medda Rita      | P | Sergi Elisabetta       | P |
| Pistincu Sandro | P | Usai Giovanni Battista | A |
| Renzetti Marino | P |                        |   |

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Partecipa il **Segretario Comunale** Dr.ssa Corona Cinzia

Il **Sindaco** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

**ATTESO** che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

## PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25.09.2017, l'Ente, in ottemperanza all'art.24 del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha adottato il documento di revisione straordinaria di razionalizzazione delle proprie società partecipate che costituiva l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 611 e 612 della Legge 190/2014.
- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 29 del 17.12.2018, nr. 37 del 16.12.2019, nr. 42 del 14.12.2020 e nr. 46 del 29.12.2021, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del D.Lgs. 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate rispettivamente al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 28.12.2022, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del D.lgs. 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate rispettivamente al 31.12.2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 27.12.2023, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del D.lgs. 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate rispettivamente al 31.12.2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 27.12.2024, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del D.lgs. 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate rispettivamente al 31.12.2023;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2. TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità

di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico.

- 2) Non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) Tra quelle previste dall'art. 20, c.2., TUSP:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., c. 3, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una **ricognizione periodica** di tutte le partecipazioni dallo stesso, individuando un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.);

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del già menzionato Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise dalla Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica della partecipazione, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrativi mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la **ricognizione periodica annuale è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.3, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dalla competente Area Finanziaria, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni stabiliti dal D. Lgs. 175/2016;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**RITENUTO** che per il Comune di Barumini non vi sono partecipazioni rientranti piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, considerata la natura e l'entità delle stesse;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione egli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti -la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte del Responsabile del servizio finanziario:**

- ART. 49 DEL T.U. *(Regolarità Tecnica)*
- ART. 151 DEL T.U. *(Regolarità Contabile)*
- ART. 147 bis DEL T.U. *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*

Riportati con firma digitale,

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

**VISTO** il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Con votazione n. 7 favorevoli e n. 1 astenuto ( Sergi E.)**

## **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2024** delle società in cui il Comune di Barumini detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate come da allegati la proposta e di approvare la revisione annuale periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023 come da schederilevazione allegate alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che la **ricognizione** effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4,D.Lgs. n. 267/200

Letto approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Zucca Michele

**Il Segretario Comunale**  
Dr.ssa Corona Cinzia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).